



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2021

**La legge tedesca
sui “Trattamenti di conversione”:
al crocevia tra libertà fondamentali
e diritto all’identità personale**

di Valerio Pescatore

EDITORIALE SCIENTIFICA

LA LEGGE TEDESCA
SUI “TRATTAMENTI DI CONVERSIONE”:
AL CROCEVIA TRA LIBERTÀ FONDAMENTALI
E DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE*

di Valerio Pescatore

Professore ordinario di diritto privato
Università di Brescia

SOMMARIO: 1. LA LEGGE TEDESCA «PER LA PROTEZIONE DAI TRATTAMENTI DI CONVERSIONE»; 2. INTERROGATIVI. AL CROCEVIA TRA LIBERTÀ FONDAMENTALI E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ; 3. IDENTITÀ DI GENERE, IDENTITÀ SESSUALE, IDENTITÀ COME ‘AUTO-PERCEZIONE’ DI SÉ; 4. RAGIONI, FINALITÀ E SIGNIFICATO DI UN PROVVEDIMENTO NORMATIVO.

1. La legge tedesca «per la protezione dai trattamenti di conversione»

Sette articoli. Un linguaggio chiaro, sobrio, essenziale. La «legge per la protezione dai trattamenti di conversione» («Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen» – KonvBG), in vigore in Germania dal 24 giugno 2020¹, si pone nel panorama europeo, se non come un modello, di certo come un riferimento. Al quale ogni interprete, compreso quello italiano, è inevitabilmente portato a guardare², auspicabilmente con sguardo scevro da pregiudizi e preconcetti ideologizzanti.

* Lo scritto s’inserisce nell’ambito di uno studio interdisciplinare sul divieto dei trattamenti di conversione, coordinato dall’autore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.

¹ Il testo della legge è stato pubblicato sul *Bundesgesetzblatt*, 2020, I, pp. 1285 ss. Ne offrono un primo commento M. LEMMERT, *Das Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen – mehr Schein als Sein*, in *MedR*, 2020, p. 824 ss.; e F. BERTELLI, *La tutela dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere in Germania: la legge «zum Schutz vor Konversionsbehandlungen»*, in *Pers. merc.*, 2020, II, pp. 263 ss.

² Innegabile l’attenzione che gli interpreti italiani continuano a dedicare alle scelte di politica legislativa e al modo di legiferare tedeschi: cfr. G. CIAN, *L’evoluzione del sistema privatistico italiano e l’influsso tedesco: spunti per una riflessione generale*, in P. PERLINGIERI, A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), *Novecento giuridico: i civilisti*, Napoli, 2013, pp. 19 ss.; e, per rimanere ai temi qui affrontati, F. AZZARRI, *Le unioni*

Il legislatore tedesco non propone una definizione descrittiva, ontologica o strutturale del “trattamento” o della “terapia di conversione”; né ne offre un elenco, che finirebbe per rimanere incompleto o divenire nel tempo superato. La nota comune e caratterizzante di queste ‘pratiche’ viene identificata con la finalità che esse perseguono³. Così il § 1, nel fissare l’«ambito di applicazione della legge», individua al comma (1) un punto di rilevanza che è teleologico: l’essere i trattamenti «finalizzati a modificare o reprimere l’orientamento sessuale o l’identità di genere auto-percepita».

Annotando per ora (ma ci si tornerà *infra*, § 3) che il ‘modificare’ o il ‘reprimere’ indicano un agire su qualcosa che già è, la fattispecie, per quanto ampia, descrive dunque qualsiasi pratica – di natura o contenuto psicologico, comportamentale ovvero fisico⁴ – che miri, direttamen-

civili nel diritto tedesco: quadro normativo e prospettive sistematiche, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, pp. 1105 ss.; ID., *Diritti della persona e interventi delle Corti: dalla fonte costituzionale alle regole civilistiche*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Effettività e Drittwirkung nelle discipline di settore. Diritti civili, diritti sociali, diritto al cibo e alla sicurezza alimentare*, Torino, 2017, pp. 36 ss.; ID., «*Ehe für Alle*»: ragioni e tecnica della legge tedesca sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, pp. 795 ss.; F. FONTANAROSA, *Il diritto all’identità di genere nel procedimento di rettificazione dell’attribuzione di sesso: cenni comparatistici*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, pp. 709 ss., i quali sottolineano lo stretto legame tra le decisioni della Corte costituzionale tedesca circa la sorte del matrimonio a seguito del mutamento di sesso di un coniuge e la possibilità per il transessuale di accedere ad un’unione registrata anche prima della realizzazione dell’intervento chirurgico modificativo di sesso (BVerfG, 27 maggio 2008, n. 1 BvL 10/05, e BVerfG, 11 gennaio 2011, n. 1 BvR 3295/07, entrambe in *GenIus*, 1/2014, pp. 184 ss.) e la pronuncia italiana di Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in *Foro it.*, 2014, I, cc. 2674 ss., con note di R. ROMBOLI, *La legittimità costituzionale del «divorzio imposto»: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice*; e S. PATTI, *Il divorzio della persona transessuale: una sentenza di accoglimento che non risolve il problema*; in *Fam. dir.*, 2014, pp. 861 ss., con nota di V. BARBA, *Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale*; e in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, pp. 235 ss., con nota di F. BARTOLINI, *Divorzio del transessuale e «conversione» del matrimonio eterosessuale: un nuovo inizio?*, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1 e 4 l. 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi consenta, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata.

³ Cfr. C. WAGNER, E. ROSSEL, *Konversionstherapie bei Homosexuellen*, in *Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis*, 2006, p. 603 ss.

⁴ La relazione acclusa all’originario disegno di legge tedesco (19/17278), sulla quale si sofferma anche F. BERTELLI, *op. cit.*, pp. 265 s., cita espressamente «coercizioni psicologiche», «sedute di psicoterapia», «conversazioni con guide religiose», nonché

te o anche soltanto indirettamente, a quell'obiettivo: il quale, di per sé, fissa il perimetro di applicazione della disciplina.

Ma tale perimetro è subito delimitato, con maggiore precisione, per sottrazione: perché i commi successivi del medesimo § 1 escludono, il (2), l'applicazione della legge al «trattamento dei disturbi di preferenza sessuale», quando siano «riconosciuti a livello medico»; il (3), la stessa sussistenza di un trattamento di conversione nel caso di «interventi chirurgici o trattamenti ormonali volti a consentire di esprimere l'identità sessuale percepita da una persona o a rispondere al desiderio di una persona per un aspetto fisico più maschile o femminile».

Non è soltanto la tradizionale attenzione della cultura tedesca per l'uso rigoroso delle parole, allora, a suggerire di riflettere sulle ragioni per le quali, nel medesimo paragrafo, il legislatore abbia espressamente escluso, per i disturbi riconosciuti a livello medico, l'applicabilità della nuova disciplina; e per gli interventi chirurgici e i trattamenti ormonali «volti a consentire di esprimere l'identità sessuale percepita da una persona o a rispondere al desiderio di una persona per un aspetto fisico più maschile o femminile», la qualificazione di trattamenti di conversione.

Se ne traggono due indicazioni sistematiche ben precise, e una ragione di perplessità.

La prima è che, quando intervenga un medico, o almeno vi siano i presupposti perché ciò accada, ci si trova *al di fuori* dell'area di rilevanza che l'ordinamento tedesco assegna ai trattamenti di conversione. Di più, verrebbe da dire che lo 'spazio' logico e giuridico dei trattamenti di conversione *finisce* laddove inizia quello della necessità, o anche soltanto dell'opportunità di un intervento, del controllo ovvero di una gestione professionale della situazione da parte del medico⁵.

La seconda indicazione, meno netta, più sottile e sfuggevole, aiuta a comprendere come in tanto può ricorrere la fattispecie «trattamento di conversione», in quanto l'identità sessuale del soggetto che lo subisce sia ancora incerta o in divenire. A questo corollario si perviene se si considera che, al di là del fatto che l'intervento chirurgico o il trattamento ormonale non possono prescindere da un contributo del medico, essi comunque non rilevano quali terapie di conversione qualora

«interventi fisici quali elettroshock o somministrazione di farmaci» (relazione consultabile al sito *Bundesgesundheitsministerium.de*).

⁵ Cfr. A. VENTURELLI, «Conversione» dell'identità di genere e rettificazione dell'attribuzione di sesso, in *Pers. merc.*, 2021, I, pp. 323 ss.

consentano ad una persona di esprimere la propria identità sessuale: che tuttavia, per essere ‘espressa’, deve essere «percepita» con i caratteri della definitività o, almeno, della stabilità.

La perplessità è, invece, riconducibile al frammento della stessa disposizione [§ 1, comma (3)] che – come anticipato – esclude la configurabilità della terapia di conversione qualora l’intervento chirurgico o il trattamento ormonale rispondano al «desiderio» di un aspetto fisico più maschile o femminile. Senonché la disposizione nulla dice circa la stabilità e, per così dire, la serietà del desiderio: così ponendo, innanzitutto, il problema della relativa manifestazione e della connessa percezione esteriore. È un problema, questo, che, nell’impostazione sistematica della legge, parrebbe voler essere risolto dalla presenza del medico, comunque necessaria tanto per l’intervento chirurgico quanto per il trattamento ormonale: ciò che, peraltro, quasi attribuisce al professionista un peculiare ruolo di ‘interprete’ delle aspirazioni più intime del paziente.

Il § 2 KonvBG stabilisce, poi, il divieto dei trattamenti di conversione.

Il divieto è doppio: posto innanzitutto dal comma (1), in modo assoluto ed inequivoco, per i minori; e dal comma (2), per le persone che hanno raggiunto i 18 anni di età, se il loro consenso a ricevere il trattamento sia «viziato».

Il tenore letterale delle due disposizioni, con la ripetizione della formula «È vietato», rende conto della precisa scelta legislativa; ripetuta anche rispetto ai maggiorenni, benché il senso sostanziale della norma che li riguarda sia opposto: e cioè che essi sono *liberi* di sottoporsi a trattamenti di conversione, *purché* la loro volontà di riceverle si sia formata con piena consapevolezza circa la portata (e quindi sulla «dubbia scientificità») e l’efficacia del trattamento (e quindi sull’«incertezza riguardo ai benefici» e sui possibili «pregiudizi che possono derivarne»)⁶. È innegabile che il cuore del provvedimento vada individuato proprio nel § 2, che rappresenta la principale manifestazione della opzione di fondo cui s’ispira l’intera legge, tra il rispetto all’auto-determinazione del privato cittadino e il divieto di pratiche considerate estranee al campo della medicina e, come tali, valutate con sfavore.

Lo sfavore è del resto confermato – oltre che, evidentemente, dalla

⁶ Cfr. S. CACACE, *Il consenso ai trattamenti di conversione sessuale*, in corso di pubblicazione, esaminato in bozza per la cortesia dell’autrice.

introduzione, al § 5, di uno specifico reato⁷ – dal § 3, che prevede un ulteriore, assai ampio divieto (peraltro presidiato dall’illecito amministrativo e dalle multe previsti dal § 6): quello di pubblicizzare o offrire trattamenti di conversione, o comunque svolgere attività di intermediazione in relazione ad essi. Ma mentre il § 2 attiene alla sfera interna e alla tutela diretta del possibile interessato al trattamento, la *ratio* del § 3 riguarda soprattutto la diffusione e la percezione, per così dire sociale, del fenomeno disciplinato⁸. Qui si avverte la profonda cautela con cui il legislatore ha affrontato la materia: non lasciando che le finalità economiche o speculative di terzi possano in alcun modo incidere sulla formazione della volontà del cittadino maggiorenne di sottoporsi ai trattamenti di conversione⁹. D’altro canto, almeno indirettamente, col divieto imposto dal § 3 si è inteso altresì evitare che qualsiasi forma di promozione o di offerta commerciale, nonché di intermediazione, possa indurre il pubblico a confidare in una qualche utilità dei trattamenti: invece ormai apertamente esclusa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sul piano schiettamente civilistico, lo specifico divieto è destinato ad incidere sulla nullità degli atti attraverso i quali si svolga l’attività promozionale o di intermediazione (§ 134 BGB). Ma è agevole comprendere come questo profilo della nuova disciplina tocchi, su un

⁷ Su cui v. E. SCAROINA, *Prospettive di criminalizzazione delle terapie di conversione sessuale*, in *Dir. pen. contemp.*, 4/2020, p. 33 ss.; per un primo commento sulla responsabilità penale conseguente all’esecuzione di un trattamento di conversione in Germania, M. BURGI, *Rahmenbedingungen der Strafbarkeit von sog. Konversionstherapien*, in *MedR*, 2020, p. 81 ss.; M. DI BELLA, *Gegen falsche “Heiler”*, in *RDG*, 2019, p. 326 ss.; M. LEMMERT, *op. cit.*, p. 824 ss.

⁸ La dimensione sociale del fenomeno delle “Konversionstherapien” emerge con nettezza dagli studi condotti in Germania in materia di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere: cfr., tra gli altri, M.C. STEFFENS, C. WAGNER, *Attitudes towards lesbians, gay men, bisexual women, and bisexual men in Germany*, in *Journal of Sex Research*, 2004, p. 137 ss.; ID., *Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen*, in A. BEELMANN, K.J. JONAS (a cura di), *Diskriminierung und Toleranz*, 2009, p. 241 ss.; G. WOLF, *Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule und Bisexuelle im medizinischen und psychotherapeutischen Setting*, in *Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis*, 2006, p. 591 ss.

⁹ L’assolutezza della preclusione, e dunque il disvalore che la giustifica, si apprezza meglio se si considera che soltanto nel settembre 2020, quindi più tardi rispetto a tutti gli altri Stati europei, il Parlamento federale ha introdotto in Germania, peraltro con l’imposizione di un’entrata in vigore graduale tra il 2021 e il 2024, il divieto di pubblicizzare i tradizionali prodotti del tabacco e le sigarette, nonché i più recenti strumenti e prodotti del c.d. *vamping* (le “sigarette elettroniche”), mediante cartellonistica o al cinema.

piano ancor più generale, un altro snodo sensibile del discorso: quello legato alla libertà di espressione e di manifestazione del pensiero.

L'esame complessivo della legge restituisce, dunque, una sensazione netta: trattarsi di materia assai delicata, rispetto alla quale il legislatore tedesco mostra di essersi mosso con cautela e oculatezza. Il principale fine è la tutela dell'interesse del minore a *non* subire il genere di trattamento in esame; e di quello del maggiore dei 18 anni a scegliere *se* sottoporvisi nella piena consapevolezza del contenuto e dei possibili effetti. Ma è innegabile che, insieme con questi obiettivi, il provvedimento legislativo ne persegua, per quanto indirettamente, altri. In definitiva, se si considera anche l'istituzione, in forza del § 5, di un apposito servizio di consulenza, telefonica e *on line*, a beneficio di tutti i soggetti che possano trovarsi coinvolti in una decisione sui trattamenti di conversione, la protezione dei molteplici, menzionati interessi risulta garantita da un ricco apparato di strumenti e rimedi, di diritto privato, penale e amministrativo. Ciò che, se non altro, dimostra la pluralità delle prospettive e la serietà dell'approccio adottato dal legislatore¹⁰.

2. Interrogativi. Al crocevia tra libertà fondamentali e diritti della personalità

Le soluzioni adottate dalla disciplina appena richiamata suscitano nell'interprete italiano molteplici interrogativi, che non si esauriscono nell'individuazione della rilevanza giuridica che potrebbe assumere, *de iure condendo*, la fattispecie che il legislatore tedesco ha regolato sotto il nome di "trattamento di conversione"¹¹.

Problematica appare, infatti, la stessa collocazione sistematica di una normativa dedicata al divieto di tali trattamenti, essendo anzitutto necessario chiarire se e in che misura siano oggetto di disciplina giu-

¹⁰ Il fondamento costituzionale alla base dell'introduzione del divieto dei trattamenti di conversione è indagato da M. BURGI, *Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen gesetzlicher Maßnahmen (insbesondere Verbote) gegen Therapien bzw. Behandlungen mit dem Ziel einer Veränderung der sexuellen Orientierung (sog. Konversionstherapien)*, parere dell'11/6/2019 redatto su incarico della Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, consultato sul sito del Bundesgesundheitsministerium.

¹¹ Cfr. F. BERTELLI, *op. cit.*, p. 273, la quale ricorda che, ad oggi, esiste un solo disegno di legge in materia che è stato comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica italiana il 17 maggio 2016.

ridica l’orientamento sessuale e il potere di autodeterminazione su di esso, avuto specifico riguardo alla condizione del minore, alla responsabilità genitoriale e all’ingerenza del controllo giudiziale nelle relative decisioni.

Più ampiamente, dubbio appare il grado di maturità dell’opinione pubblica su questi temi¹² e, per quanto si tratti di una domanda da rivolgere non al giurista positivo, ma al sociologo e al filosofo del diritto, il recente dibattito sul disegno di legge in materia di omotransfobia¹³ è di per sé certamente indicativo delle posizioni che le diverse forze politiche potrebbero assumere su un tema, per molti versi vicino, com’è quello dei trattamenti di conversione: anche se l’immediata sensazione è che tali posizioni risentano, inevitabilmente, di trattezie convinzioni ideologiche.

Ma tornando alla prospettiva più squisitamente tecnica, la verità è che – studiata dalla angolatura dell’ordinamento italiano – la disciplina giuridica sui trattamenti di conversione dell’orientamento sessuale è destinata a collocarsi in una *area di rilevanza giuridica* piuttosto peculiare.

¹² Cfr. G. GRISI, *Sesso e genere: una dialettica alla ricerca di una sintesi*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, pp. 256 ss., spec. 288-291 e 298 s. (da cui le successive citazioni; anche in S. ANASTASIA, P. GONNELLA (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta*, Roma, 2019, pp. 79 ss., spec. 118-120 e 122), il quale offre un’efficace ricostruzione del «moto carsico, lento e sotterraneo» con cui si determinano, sul tema dell’identità di genere, «il cambiamento e l’evoluzione della civiltà», e della necessità che tale cambiamento «proced[a] per gradi», nella consapevolezza che «[l]a società, ... superata la fase dell’accettazione del diverso dal normale, sta imparando ad apprezzare la diversità quale fattore di progresso civile e culturale della collettività».

¹³ Il riferimento è al disegno di legge recante «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità» approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 (e consultabile sul sito del Senato della Repubblica). L’art. 1 di tale disegno di legge presenta, in particolare, una serie di «definizioni» che, benché elencate soltanto «[a]i fini della presente legge», sarebbero destinate ad incidere in modo significativo sul discorso giuridico in materia: basti pensare alla nozione di «sesso», con cui «si intende il sesso biologico o anagrafico»; a quella di «genere», con cui «si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso»; a quella, ancora, di «orientamento sessuale», con cui «si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi»; a quella, infine, di «identità di genere», con cui «si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione».

Sul piano costituzionale¹⁴, essa risente di almeno *cinque nuclei logico-normativi*, in parte autonomi tra loro, ma le cui interferenze – tanto più in un ordinamento complesso come l’attuale, e alla luce della evoluzione degli ultimi anni – sono suscettibili di determinare conseguenze, anche applicative, decisamente nuove.

La più ampia cornice, nella quale s’inscrive il tema in esame, è dunque tratteggiata e al contempo delimitata da un complesso di disposizioni di rango costituzionale¹⁵. Senz’altro, innanzitutto, quelle che stabiliscono il rilievo fondamentale dei diritti inviolabili del singolo e della sua personalità (art. 2 Cost.)¹⁶, innervati dalla insopprimibile ed irriducibile dignità della persona (artt. 3, 1° co., Cost. e 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea)¹⁷. L’eguaglianza (artt. 3,

¹⁴ Su “fondamento” e “dimensione costituzionale” del diritto all’identità personale, cfr. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità personale nell’ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, pp. 15 ss.; nonché, più di recente, F. AZZARRI, *Identità sessuale e stato civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2018, pp. 446-449; M. TAMPIERI, *L’identità personale: il nostro documento esistenziale*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, pp. 1195 ss.; C. IRTI, *Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell’identità*, in *Jus civ.*, 2020, pp. 379 ss.; M. MARTONI, *Identità personale anagrafica (autorizzata) vs identità personale autorappresentativa (manifestata)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, pp. 194-196; G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, Milano, 2021, pp. 227-229; nonché, con specifico riferimento alla condizione giuridica del minore, S. TROIANO, *Cognome del minore e identità personale*, in *Jus civ.*, 2020, pp. 559 ss. Un inquadramento più ampio, con particolare attenzione ai problemi del mutamento di sesso, è offerto da P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4ª ed., III, *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020, pp. 43 ss.

¹⁵ Cfr. A. APOSTOLI, *Trattamenti di conversione sessuale e principi costituzionali*, in corso di pubblicazione nell’ambito del citato studio interdisciplinare ed esaminato in bozza per la cortesia dell’autrice.

¹⁶ Il rapporto tra art. 2 Cost. e diritto all’identità personale è ricostruito da Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in *Foro it.*, 1994, I, cc. 1668 ss.; in *Giur. cost.*, 1994, pp. 95 ss., con nota di A. PACE, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*; in *Giust. civ.*, 1994, I, pp. 867 ss. e 2435 ss., con nota di T. BONAMORE, *Il diritto al nome, patrimonio irretirabile della persona umana e segno distintivo della personalità*; e in *Dir. fam.*, 1994, pp. 526 ss.; e da Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, 1996, I, cc. 1253 ss.; e in *Giust. civ.*, 1996, I, pp. 1317 ss.

¹⁷ In una letteratura ormai ampia, è sufficiente rinviare, in prospettiva schiettamente civilistica, ai contributi di N. LIPARI, *Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, pp. 847 ss.; B. CHECCHINI, *Discriminazione contrattuale e dignità della persona*, Torino, 2019, pp. 8 ss.; P. PERLINGIERI, *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Ann. SISDIC*, (5) 2020, pp. 1 ss.; G. RESTA, *Tre funzioni della dignità della persona*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2020, pp. 525 ss.; R. CLARIZIA, *Mercato, persona e intelligenza artificiale*:

1° e 2° co., Cost. e 20 Carta U.E.) è, così, fine e al contempo strumento concettuale per evitare distinzioni e discriminazioni concrete: che qui, com'è fin troppo ovvio, rischiano di essere quelle fondate sul sesso (artt. 3, 1° co., Cost. e 23 Carta U.E. per la ‘parità tra donne e uomini’) o, in modo più sottile, sull’orientamento sessuale (testualmente richiamato dall’art. 21 Carta U.E.); ma anche – come subito si dirà – sulle caratteristiche genetiche, sulla religione o sulle convinzioni personali (artt. 3, 1° co., Cost. e 21 Carta U.E.).

Questo primo nucleo si interseca chiaramente con un altro: che coniuga l’impegno programmatico (di cui all’art. 3, 2° co., Cost.) alla rimozione di ogni forma di impedimento alla realizzazione del pieno sviluppo dell’individuo¹⁸, con la tutela della salute (art. 32, 1° co., Cost.)¹⁹. Salute, che l’art. 3 della Carta U.E. intende tra l’altro come

quale futuro?, in *Jus civ.*, 2020, pp. 687 ss.; A. LAMORGESE, *Il giudice è garante della dignità umana nelle scelte di fine vita (e non solo)?*, in *Riv. dir. priv.*, 2020, pp. 181 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Principio di eguaglianza nel diritto privato delle persone*, in *Quest. giust.*, 2020, pp. 38 ss.; V. SCALISI, *L’ermeneutica della dignità*, Milano, 2020, specie pp. 85 ss. (su cui v. anche G. SILVESTRI, G. ALPA, S. MAZZAMUTO, *L’ermeneutica della dignità*», in *Riv. dir. civ.*, 2020, pp. 476 ss.).

¹⁸ Cfr. P. PERLINGIERI, *La tutela giuridica della «integrità psichica» (a proposito delle psicoterapie)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, pp. 763 ss.; e, senza le indicazioni in nota, in ID., *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, pp. 225 ss.; e in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 133 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4° ed., II, *Fonti e interpretazione*, cit., pp. 125 ss.; A. CERRI, voce *Identità personale*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1995, pp. 6; P. STANZIONE, *Dal soggetto alle persone*, in *Iustitia*, 2005, pp. 257 ss.; M. MANETTI, *La libertà eguale nella Costituzione italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2009, pp. 635 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Condizione giuridica dello straniero e legalità costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, pp. 950 ss.; F. GIUFFRÉ, *Alle radici dell’ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in *Riv. AIC*, 2019, pp. 555 ss.; E. NAVARRETTA, *Principio di eguaglianza e diritto civile*, in *Quest. giust.*, 2020, pp. 23 ss.

¹⁹ G. GRISI, *op. cit.*, p. 291, nota 143, segnala che «sono in gioco», su temi come l’identità sessuale e di genere, «il diritto di ogni individuo alla costruzione della propria identità, la tutela del benessere psico-fisico della persona e, forse, la sua libertà; e, su tutto, il rispetto che ad ogni membro della collettività è dovuto, quali che siano le sue scelte di vita, e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, che è riconosciuta ed, anche in senso dinamico, protetta dall’art. 3 Cost.». Il legame tra identità sessuale e diritto alla salute è evidente nel ragionamento di S. PATTI, *Trattamenti medico-chirurgici e auto-determinazione della persona transessuale. A proposito di Cass., 20.7.2015, n. 15138*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, pp. 644 ss.; in giurisprudenza, esso è già in Corte cost., 24 maggio 1985, n. 161, in *Foro it.*, 1985, I, cc. 2162 ss., con nota di R. MOCCIA; in *Giur. cost.*, 1985, pp. 1173 ss.; in *Dir. fam.*, 1985, pp. 420 ss.; in *Giur. it.*, 1986, I, 1,

pienezza della «integrità fisica e psichica»²⁰. Anche alla luce di questa integrità, pertanto, acquista significato il 2° co. dell'art. 32 Cost. ed il divieto di trattamenti sanitari obbligatori se non per legge, comunque nel rispetto della persona. Ma questa disposizione si arricchisce di ulteriori sfumature di senso, quando è letta in correlazione con il divieto o, meglio, con la “proibizione” (così la rubrica dell'art. 4 della Carta U.E.) di ogni trattamento “inumano o degradante”.

Di qui l'opportunità di ribadire – traendo spunto proprio dal dettato legislativo tedesco – che le terapie di conversione sono dalla scienza considerate inutili, se non nocive, e come tali vanno tenute distinte da qualsiasi trattamento medico, cui anzi idealmente si contrappongono.

cc. 806 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, *ivi*, 1987, I, 1, cc. 235 ss.; e in *Nuove leggi civ. comm.*, 1986, pp. 349 ss., con nota di S. PATTI, *Identità sessuale e tutela della persona umana: si conclude un lungo dibattito?* (riprodotta in S. PATTI, M.R. WILL, *Mutamento di sesso e tutela della persona. Saggi di diritto civile e comparato*, Padova, 1986, pp. 123 ss.); ed è stato, da ultimo, ribadito in Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221, in *Foro it.*, 2015, I, cc. 3758 ss.; in *Giur. cost.*, 2015, pp. 2041 ss., con note di L. FERRARO, *La Corte costituzionale e la primazia del diritto alla salute e della sfera di autodeterminazione*; e C. TOMBA, *Il «depotenziamento» dell'obbligo di interpretazione conforme a Costituzione. Un «nuovo» riflesso sulle tecniche decisorie?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, pp. 582 ss., con nota di C. CARICATO, *Rettificazione di attribuzione di sesso e modificazione dei caratteri sessuali all'esame della Corte costituzionale*; in *Fam. dir.*, 2016, pp. 637 ss., con nota di R. SPANGARO, *Anche la consulta ammette il mutamento di sesso senza il previo trattamento chirurgico*; in *Dir. fam.*, 2016, pp. 20 ss.; in *GenIus*, 1/2016, pp. 105 ss., con note di S. PATTI, *La Corte costituzionale e la «necessità» di interventi medico-chirurgici ai fini dell'attribuzione di sesso*; e di E. COVACCI, *Transsexualismo: i requisiti necessari per il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere prima e dopo la sentenza 221/2015 della Corte costituzionale*; e in *BioLaw Journal*, 2016, pp. 283 ss., con nota di C.M. REALE, *Corte costituzionale e transgenderismo: l'irriducibile varietà delle singole situazioni*.

²⁰ Per P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, cit., p. 30 – ed è considerazione di rilievo ai fini del discorso qui svolto sui “trattamenti di conversione” – «[l']integrità psichica è un aspetto del più ampio valore che è la personalità (...). Non diversamente dall'intervento sul corpo del soggetto, quello destinato a modificare considerevolmente e permanentemente la psiche, come atto in sé, si giustifica esclusivamente sul fondamento di una complessiva valutazione dello stato di salute della persona. Restano fuori da questa prospettiva le attività volte ad incidere sulla formazione socio-culturale, che non abbiano finalità curative e non assumano obiettivamente il valore di trattamento medico. Questi atti e interventi, benché siano nella libera disponibilità e di chi li compie e di chi è destinato a riceverli, per essere giuridicamente meritevoli, devono pur sempre essere rispettosi della persona».

Il terzo nucleo attorno al quale deve essere intesa una disciplina come quella tedesca si incentra sulla posizione del minore nell’ordinamento e sul suo rapporto coi genitori. Se la Costituzione italiana assicura una ampia quanto generica protezione alla gioventù (art. 31, 2° co., Cost.); e se riconosce ai genitori il diritto-dovere di istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.); la posizione giuridica del minore è oggi tutta ispirata al principio della netta preminenza del suo “interesse superiore”²¹, al servizio del suo “benessere” (art. 24, 1° e 2° co., Carta U.E.). Sennonché, in linea con orientamenti medici, psicologici e antropologici ormai consolidati, il minore non è più un destinatario passivo di tutela: l’esigenza che sia garantito, quanto più possibile, il suo ascolto sulle questioni che lo riguardano ha ora recato con sé l’affermazione inequivoca della necessità che egli, sempre ove possibile, esprima liberamente la propria opinione (artt. 24, 1° e 2° co., Carta U.E. e 315-*bis*, 3° co., c.c.)²².

Di qui l’esigenza di stabilire, attraverso una valutazione inevitabilmente casistica legata alla concreta situazione fattuale, se un minore possa essere considerato sufficientemente maturo per avviare un percorso di transizione volto alla modifica dei caratteri sessuali, primari o secondari; pur essendo al contempo bisognoso di tutela quando, al contrario, intenda provare a modificare – sia pure ricorrendo a “trattamenti” privi di valore scientifico – una percezione individuale della sessualità che diverge da quella più immediatamente ricollegabile ai propri connotati fisici²³.

²¹ Anche qui la letteratura è ampia e la giurisprudenza, dopo le riforme del biennio 2012-2013, costantemente guidata da tale criterio: cfr., anche per aggiornati riferimenti, V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, pp. 405 ss.; C. VALENTE, *Interesse del minore e bigenitorialità vs. legislazione emergenziale: riflessioni sui recenti orientamenti giurisprudenziali*, in *Jus civ.*, 2020, pp. 1324 ss.; M. RENNA, *Affidamento del minore, bigenitorialità e alienazione parentale*, in *Familia*, 2020, pp. 438 ss.; E. DEL PRATO, «Status» di figlio: autoresponsabilità e verità, in *Riv. dir. civ.*, 2020, pp. 742 ss.; B. AGOSTINELLI, *L’educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, *ivi*, 2021, pp. 155 ss.

²² Torna da ultimo sul tema R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020, spec. pp. 75 ss., il quale rimedita sull’incapacità di agire del minore e sulla sua possibilità di disporre di diritti non patrimoniali, anche alla luce della più recente normativa di derivazione comunitaria.

²³ Il tema è stato finora affrontato nella specifica prospettiva della possibilità per il minore di agire giudizialmente per la rettificazione della propria indicazione anagrafica di sesso e per l’autorizzazione al relativo intervento medico-chirurgico: cfr., con varietà di accenti specie in ordine alla necessità del consenso dei genitori,

Ed è proprio sulla libertà di opinione, tanto del minore quanto del genitore, che s'innesta un altro snodo di riflessione: che attiene alla magmatica rilevanza della più ampia libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e di espressione (art. 11, 1° co., Carta U.E.). Da declinare nella più specifica libertà “di ricevere o di comunicare ... idee senza che vi possa essere ingerenza delle autorità pubbliche” (di nuovo art. 11, 1° co., Carta U.E.); e rannodare anche alle libertà di confessione religiosa (art. 8 Cost.), e al diritto di professare qualsiasi fede e di farne propaganda (art. 19 Cost., con il limite segnato dal buon costume). Sicché è del tutto coerente che, per l'art. 10 Carta U.E., “il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione” sia oggi espresso congiuntamente e al singolare, quasi a mo' di endiadi, e includa “la libertà di cambiare” non soltanto la religione, ma anche la “convinzione” personale. Essendo l'Unione Europea impegnata anche al rispetto della diversità culturale e religiosa (art. 22 Carta U.E.)²⁴.

E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Milano, 2005, pp. 105 ss.; L. GIACOMELLI, *Quando la vita infrange il mito della «normalità»: il caso dei minori intersessuali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, pp. 607 ss.; C. ANGIOLINI, *Transessualismo e identità di genere. La rettificazione di sesso fra diritti della persona e interesse pubblico*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, pp. 279 ss.; S. CACACE, *Autodeterminazione in salute*, Torino, 2017, pp. 227 s., testo e nota 76; ID., *Il genere: identità, filiazione, genitorialità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, pp. 1168 s. e 1175 s.; S. STEFANELLI, *Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale*, in *GenIus*, 1/2018, pp. 17 ss.; C.P. GUARINI, *Appunti su «terzo sesso» e identità di genere*, in *Dirittifondamentali.it*, 11 giugno 2019, pp. 7 ss.; P. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, pp. 45 s.; A. VALONGO, *Transgenderism and Minor Age in Italy*, in *It. Law Journ.*, 2020, pp. 285 ss.; Trib. minorenni Potenza, 29 luglio 1993, in *Dir. fam.*, 1993, pp. 1199 ss.; in *Riv. it. med. leg.*, 1996, pp. 299 ss.; e in G. SCIANCALEPORE, P. STANZIONE, *Transessualismo e tutela della persona*, Milano, 2002, pp. 149 ss.; Trib. Catania, 12 marzo 2004, in *Giust. civ.*, 2005, I, pp. 1107 ss., con nota di L. FAMULARO, *I minori e i diritti della personalità*; Trib. Roma, 11 marzo 2011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, pp. 253 ss., con nota di A. SCHUSTER, *Identità di genere: tutela della persona o difesa dell'ordinamento?*; e in *Fam. dir.*, 2012, pp. 499 ss., con nota di M.G. RUO, *Persone minori di età e cambiamento di identità sessuale*; Trib. Frosinone, 25 luglio 2017, in *Foro it.*, 2018, I, cc. 136 ss.

²⁴ Cfr. M. EVOLA, *Divieto di discriminazione per motivi di religione o di convinzioni personali e Chiese: la Corte di giustizia tra garanzia di effettività della parità di trattamento e rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri*, in *Dir. fam.*, 2019, pp. 1750 ss.; M. FERRARESI, *Aporie del diritto antidiscriminatorio: il conflitto tra libertà religiosa e manifestazione dell'orientamento sessuale nei rapporti di lavoro, in Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2019, pp. 1177 ss.; A. COCCO, «*Ius effugendi sepulchrum*». *Disposizioni in favore (della dispersione) dell'anima*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, pp. 533 ss.; V. BRIZZOLARI, *L'educazione religiosa del figlio tra libertà personale*

Qui gli interrogativi si moltiplicano. E riguardano il punto fino al quale l'ordinamento può consentire che le opinioni personali sfidino i risultati, ancorché fallibili per definizione e dunque sempre rivedibili, conseguiti dalla conoscenza scientifica; in società, come quelle occidentali, nelle quali oroscopi e cartomanti costituiscono appuntamenti quotidiani per un impensabile numero di cittadini. Anche qualora si assuma che la libertà di opinione non significhi, su questa linea, libertà di convincersi (e farsi convincere) di qualsiasi cosa, resterebbe comunque da chiarire se la libertà di ricerca scientifica non rechi con sé il diritto di offrire “trattamenti” dei quali s'ignora o, peggio, dei quali è già stata esclusa, l'efficacia terapeutica²⁵. E pure pensando all'attuale

del genitore e interesse del minore, in *Familia*, 2020, pp. 241 ss.; A. MATERA, *L'integrazione fra esenzioni religiose e diritti «LGBT» sul luogo di lavoro: nuove traiettorie giudiziarie al crocevia fra narrative plurali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2020, pp. 26 ss.; N. COLAIANNI, *Trent'anni di laicità (rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, *ivi*, pp. 52 ss.

²⁵ L'assenza di fondamento scientifico vale a segnare un evidente motivo di somiglianza con il caso della «multiterapia Di Bella» e con la vicenda «Stamina», sui quali cfr., tra molti, S. GLINIANSKI, *Il diritto alla libertà terapeutica negli orientamenti delle magistrature civile, amministrativa e costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, pp. 132 ss.; F. GIUNTA, *Il caso Di Bella: libera sperimentazione terapeutica e responsabilità penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, pp. 1135 ss.; C. PICCOCCHI, *Libertà terapeutica e «medicine non convenzionali»: definizione e confini*, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), *I diritti in medicina*, in S. RODOTÀ E P. ZATTI (a cura di), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2011, pp. 289 ss.; M. FERRARI, *Il diritto alla speranza del paziente legittima la disapplicazione della legge? Principi e responsabilità a confronto in tema di «cure compassionevoli»*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, pp. 1019 ss.; M. PICCINNI, *Tutela della salute versus libertà di cura? Il «caso Stamina» nella lente deformante dell'urgenza*, in *Pol. dir.*, 2014, pp. 607 ss.; S. PENASA, *Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica*, *ivi*, 2015, pp. 271 ss.; P. VERONESI, *Al crocevia del «caso Stamina» e dei suoi «problemi costituzionali»*, in *Riv. Biodiritto*, 2015, pp. 91 ss.; L. BUFFONI, *La «validità» della legge scientifica nel «caso» Stamina*, in *Giur. cost.*, 2015, pp. 1549 ss.; S. CACACE, *A proposito di scienza e diritto: il «caso Stamina» (ma non solo). Libera scelta della cura e tutela della salute: là dove il dovere del medico s'arresta*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, pp. 109 ss.; D. CARUSI, *Ippocrate e la «polis». Note in margine al disegno di legge 2801 detto «sul testamento biologico»*, in *Ann. SISDIC*, (1) 2017, pp. 219 ss.; Corte cost., 26 maggio 1998, n. 185, in *Foro it.*, 1998, I, cc. 1713 ss.; in *Giust. civ.*, 1998, I, pp. 2101 ss.; e in *Giur. it.*, 1999, pp. 160 ss., con nota di C. COLAPIETRO, *La salvaguardia costituzionale del diritto alla salute e l'effettività della sua tutela nella sperimentazione del «multitrattamento Di Bella»*; Corte cost., 2 aprile 1999, n. 121, in *Foro it.*, 1999, I, cc. 1369 ss.; in *Giur. cost.*, 1999, p. 1015 ss.; e in *Corr. giur.*, 1999, p. 962 ss., con nota di M. BERTOLISSI, *La Corte costituzionale chiude il «caso Di Bella»?*;

pandemia e a un dibattito pubblico mai sopito, viene da chiedersi se e fin dove lo Stato debba ‘persuadere’ il cittadino, imponendogli trattamenti sanitari quali i vaccini²⁶; e, di lì, se debba ‘preservarlo’ da terapie che tali, a livello scientifico, non sono considerate.

Da ultimo, più sullo sfondo ma non privo di corollari sistematici, emerge il tema della libertà di iniziativa economica, che non può svolgersi in contrasto con la libertà e la dignità umana (art. 41, 1° e 2° co., Cost.). Un tema, alla cui luce andrebbe indagato il menzionato divieto tedesco di pubblicizzare, offrire o eseguire attività di intermediazione per i trattamenti di conversione²⁷.

Corte cost., 13 giugno 2000, n. 188, in *Foro it.*, 2000, I, cc. 2767 ss.; e in *Giust. civ.*, 2000, I, pp. 2518 ss.; Corte cost., 24 luglio 2003, n. 279, in *Giur. cost.*, 2003, pp. 2302 ss.; e in *Foro it.*, 2004, I, cc. 371 ss.; Cass., 13 gennaio 2006, n. 520, in *Giust. civ.*, 2007, I, pp. 232 ss.; Cass., 22 novembre 2011, n. 24569, in *Foro it.*, 2012, I, cc. 810 ss.; e in *Rass. dir. farm.*, 2012, pp. 1181 ss.; Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 274, in *Giur. cost.*, 2014, pp. 4670 ss., con nota di R. MANFRELLOTTI, *La disapplicazione in sede cautelare delle norme legislative incostituzionali nel processo amministrativo*; e in *Foro it.*, 2015, I, cc. 784 ss.; Cass. pen., 21 aprile 2015, n. 24244, in *Giur. cost.*, 2015, pp. 1523 ss.; Cass. pen., 20 ottobre 2015, n. 46119, in *Foro it.*, 2016, II, c. 255 ss.; e in *Riv. it. med. leg.*, 2016, pp. 373 ss.

²⁶ Una prima analisi in G. GRISI, *Note a caldo sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19*, in *Pers. merc.*, 2021, I, p. 272 ss.

²⁷ E su ciò spunti di riflessione in Corte cost., 7 giugno 2019, n. 141, in *Foro it.*, 2019, I, cc. 2622 ss., con nota di R. ROMBOLI, *In tema di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione*; e *ivi*, 2020, I, cc. 466 ss., con nota di F. PARISI, *La legittimità costituzionale dei reati di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione*; in *Giur. cost.*, 2019, pp. 1582 ss., con note di A. PACE, *Le «escort» di S.B., ma Aspasia e Pericle*; e di A. MASSARO, *Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, dignità in senso oggettivo e offensività in concreto*; in *Corr. giur.*, 2019, pp. 1349 ss., con nota di N. FOLLA, *Legge Merlin: favoreggiamento e reclutamento della prostituzione costituiscono reato anche quando vendere sesso è una scelta libera e consapevole*; in *Giust. pen.*, 2019, I, pp. 193 ss.; in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, pp. 1670 ss., con nota di B. LIBERALI, *Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o anacronismo legislativo?*; in *Cass. pen.*, 2019, pp. 3845 ss.; in *Dir. pen. proc.*, 2019, pp. 1553 ss., con nota di A. CADOPPI, *La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale?*; e in *Dir. fam.*, 2020, pp. 44 ss., con nota di F. DISALVO, *Attività di prostituzione tra mercato e controllo ordinamentale*. La Corte, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 1° co., nn. 4 e 8, l. 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata, osserva che, avuto specifico riguardo all'art. 41, 2° co., Cost., «la compressione delle possibilità di sviluppo dell'attività di prostituzione che deriva dalle norme censurate è strumentale al perseguimento di

È così che il catalogo di principi, disposizioni e problemi – sin qui tentato senza pretesa di completezza e, soprattutto, di specifico approfondimento – spiega l’interesse dello studioso italiano per la tedesca «Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen»: che riguarda, dunque, una ‘materia’ davvero magmatica e sensibile. Il provvedimento coglie, evidentemente, un vissuto presente nella società che, al di là del numero dei soggetti da esso toccati in modo diretto, il legislatore tedesco ha avvertito come bisognevole di disciplina. E tale disciplina finisce allora col trovarsi in una *area normativa* peculiare, ubicata com’è *al crocevia* di più ambiti: nei quali rilevano opinioni personali e scienza; religione e credenze; libertà di manifestazione del pensiero e rapporto tra salute e sviluppo autentico dell’individuo; diritto del singolo all’autodeterminazione e potere dello Stato di incidere sulla vita del cittadino; diritto del minore ad autodeterminarsi e diritto dei genitori ad educarlo²⁸.

obiettivi che ... si identificano ... nella tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili e della dignità umana (...). Anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali (...). In questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico ... e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento *ex post* affidato alla giurisdizione penale (...). Riguardo, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità umana, è incontestabile che, nella cornice della previsione dell’art. 41, 2° co., Cost., il concetto di “dignità” vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, un’attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente».

²⁸ Pur da diverse angolazioni e con varie ricadute applicative, tali ‘intersezioni’ erano già state colte dalla dottrina tedesca che si è occupata sia della legge sul cambio del prenome e sulla determinazione del sesso in casi particolari (*Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen* – TSG), del 10 settembre 1980, sia della più recente mozione volta alla relativa abrogazione e sostituzione con un nuovo provvedimento normativo che, come si ricava dall’intitolazione «*Selbstbestimmungsgesetzes*» (SelbstBestG), si incentra sulla “autodeterminazione”: cfr. L. ADAMIETZ, *Transgender ante portas. Anmerkungen zur fünften Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Transsexualität*, in *Krit. Justiz*, 2005, p. 368 ss.; A.B. CHLER, M. COTTIER, *Intersexualität, Transsexualität und das Recht. Geschlechtsfreiheit und körperliche Integrität als Eckpfeiler einer neuen*

Se anche l'algida neutralità del linguaggio tecnico utilizzato dal legislatore tedesco non lo enfatizza, l'interprete italiano – educato da anni di intenso dibattito²⁹ – individua agevolmente nella persona il *con-cetto forte*, sul quale s'impenna questa disciplina.

3. Identità di genere, identità sessuale, identità come 'auto-percezione' di sé

In un caleidoscopio tanto ricco di riferimenti, uno dei compiti del civilista che voglia dirsi europeo – assunta la categoria del *dialogo*, quale “struttura privilegiata del *comprendere*”, ad approccio metodico – è ricercare soluzioni ricostruttive che assecondino il progressivo indebolimento della nazionalità del diritto civile³⁰. Anche in questo

Konzeption, in *FFS*, 2005, p. 115 ss.; M. GRÜNBERGER, *Plädoyer für ein zeitgem es TSG*, in *Standesamt*, 2007, p. 357 ss.; ID., *Die Reform des Transsexuellengesetzes: Großer Wurf oder kleine Schritte?*, in D. GROSS, C. NEUSCHAEFER-RUBE, J. STEINMETZ (a cura di), *Transsexualität und Intersexualität. Medizinische ethische soziale und juristische Aspekte*, 2008, p. 81 ss.; nonché J. BUTLER, *Das Unbehagen der Geschlechter*, 20ª ed., Frankfurt am Main, 2020, p. 85 ss.; W. HENN, D. COESTER-WALTJEN, *Operative Eingriffe an intergeschlechtlichen oder transgeschlechtlichen Kindern*, in *FamRZ*, 2020, p. 481 ss.

²⁹ Per l'«afferinarsi di un concetto forte di Persona» è sufficiente rinviare a G. VETTORI, *Introduzione*, in G. VETTORI (a cura di), *Persona e mercato. Lezioni*, Padova, 1996, p. 15, il quale (p. 3) espone altresì l'idea per la quale, nella seconda metà del '900, con «l'espandersi progressivo dei diritti politici», si sia andata costruendo «una concezione nuova, secondo la quale la persona, come tale, deve essere depositaria di alcuni diritti fondamentali» e «l'uomo acquisisce una centralità che l'ordinamento deve riconoscere e garantire con grado superiore alle stesse leggi ordinarie». Che la persona costituisca un «valore giuridico» fondante dell'ordinamento, e che esso abbia «carattere di generalità», è affermazione diffusa già da D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, spec. pp. 366 ss. Tanto che, appunto in ragione di tale ruolo di «valore», P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, cit., p. 7, sottolinea la necessità di attribuire alla persona «rilevanza non soltanto nel momento processuale – cioè nei rimedi ai quali ricorrere per la cessazione dell'attività lesiva, per la reintegrazione in forma specifica, per l'accertamento, per il risarcimento –, quanto soprattutto nella valutazione sostanziale dell'interesse destinato a modificare, dall'interno, la funzione degli istituti giuridici».

³⁰ Così, quasi alla lettera, G. BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista*, in V. SCALISI (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia. Convegno di studi in onore del prof. Angelo Falzea*, Messina, 4-7 giugno 2002, Milano, 2004, pp. 1294 s.; e ora in ID., *Oltre l'incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica*, Bologna,

senso si può guardare al provvedimento legislativo tedesco in materia di trattamenti di conversione: il quale suggerisce una precisa chiave di lettura.

In esso torna, e più volte [nel § 1.(1), nel § 1.(3) e nel § 4.(2)], il testuale riferimento alla «identità di genere auto-percepita» e alla «identità sessuale percepita»³¹. Dove gli aggettivi, qualificando in misura

2020, pp. 76-77 (da cui si cita), il quale aggiunge che è necessario assumere «la categoria del *dialogo* non come cultura *politica*, oggi assai diffusa, assunta a civile strumento di soluzione di conflitti sociali, etnici, ideologici, ma più tecnicamente come approccio metodico dello studioso, in specie del civilista attuale». Con specifico riferimento all'impiego di tale approccio per comprendere il diritto privato europeo, cfr. anche ID., *Quale ermeneutica per il diritto europeo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, pp. 1 ss.; e in V. SCALISI (a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Atti del Convegno internazionale di studio, Messina, 28-30 settembre 2005, Milano, 2007, pp. 187 ss.

³¹ Non si tratta di una novità nella cultura e nel linguaggio giuridici tedeschi. Il riferimento alla percezione di sé ha infatti condotto la Corte costituzionale tedesca a riconoscere la necessità di proteggere dalle discriminazioni anche l'identità di genere di coloro che non possono essere assegnati in modo permanente al sesso maschile o femminile: cfr. BVerfG, 10 ottobre 2017, n. 1 BvR 2019/16, in *FamRZ*, 2017, pp. 2046 ss., con nota di T. HELMS; in *NZFam*, 2017, pp. 1141 ss., con nota di B. FRIE; *ivi*, 2018, pp. 1 ss., con nota di K. MÄRKER, *Drittes Geschlecht? Quo vadis Bundesverfassungsgericht?*; in *BverfGE*, (147) 2018, p. 1 ss.; e in *Jura*, 2018, pp. 154 ss., con nota di S. MUCKEL, *Beschränkung des Geschlechtseintrags auf «männlich» oder «weiblich» im Personenstandsregister verfassungswidrig*, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del § 22, ult. co., della «legge sullo stato civile» del 19 febbraio 2007 («Personenstandsgesetz» – PStG), nella parte in cui consentiva l'iscrizione nel registro delle nascite senza l'indicazione di sesso o con l'indicazione «diverso» esclusivamente quando «il bambino non può essere assegnato né al sesso femminile né al sesso maschile» («*Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so kann der Personenstandsfall auch ohne eine solche Angabe oder mit der Angabe «divers» in das Geburtenregister eingetragen werden*»). Tale previsione è stata considerata contraria al principio di eguaglianza, perché non consentiva analoghe possibilità a qualunque individuo, nonostante chi lo desidera debba poter accedere ad uno spazio anagrafico neutrale non riconducibile al binomio uomo/donna. In Italia, la decisione è stata ampiamente analizzata da F. BRUNETTA D'USSEAUX, *La Corte costituzionale tedesca dichiara l'illegittimità della legge sullo stato civile*, in *Articolo29.it*, 27 novembre 2017, pp. 1 ss.; F. BRUNETTA D'USSEAUX, D. FERRARI, *La condizione intersessuale dalla «normalizzazione» alla dignità? Linee di tendenza dal diritto internazionale alla Corte costituzionale tedesca*, in *GenIus*, 2/2018, pp. 125 ss.; F. AZZARRI, *Identità sessuale e stato civile*, cit., pp. 429-437; G. GRISI, *Sesso e genere*, cit., pp. 256 s.; C.P. GUARINI, *op. cit.*, pp. 1 ss.; M. RIZZUTI, *Soggettività e identità di genere*, in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, 2020, p. 151, nota 34.

decisiva e caratterizzante il sostantivo, ne indicano una accezione feconda.

La storia del modo in cui è stato inteso il diritto della personalità³², che si designa tradizionalmente come *diritto all'identità personale*, lascia individuare una doppia direttrice. La prima³³ distingue un'accezione pubblicistica, che evoca il complesso delle risultanze anagrafiche, o contenute in pubblici registri, necessarie per distinguere il soggetto dagli altri nei rapporti con la pubblica amministrazione; da un'accezione che del soggetto offre una rappresentazione diversa e più ampia, in grado di cogliere il complesso delle idee, delle attività e delle posizioni professionali, e prima ancora delle convinzioni culturali, ideologiche, religiose, sociali³⁴.

Ma in quest'ultima accezione, che è ovviamente quella che qui interessa, un'altra, più sottile direttrice di indagine consente di disgiungere e isolare l'identità personale, intesa quale proiezione del soggetto nella

³² Cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, 2^a ed., in A. CICU, F. MESSINEO (fond. e già dir. da), L. MENGONI (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, IV, Milano, 1982, pp. 1 ss.; D. MESSINETTI, *op. cit.*, pp. 355 ss.; A. SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, pp. 35 ss.; P. RESCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1993, pp. 2 s.; N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2000, p. 15 ss.; C. PERLINGIERI, *I diritti della personalità nel fenomeno associativo*, Napoli, 2002, pp. 1 ss.; G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, pp. 75 ss.; S. THOBANI, *La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti della personalità*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, pp. 513 ss.; ID., *Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei dati personali*, Milano, 2018, pp. 15 ss.; P. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, pp. 1 ss.; G. ALPA, *op. cit.*, pp. 11 ss.

³³ Cfr. F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, pp. 17 ss.; U. NATOLI, *Sul diritto all'identità personale. Riflessioni introdottrive*, in *Dir. inf.*, 1985, pp. 561 ss.; e in ID., *Diritti fondamentali e categorie generali. Scritti di Ugo Natoli*, Milano, 1993, pp. 421 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Identità personale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino, 1993, pp. 294-303; G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003, pp. 44 ss.; ID., *L'identità personale*, in S. RODOTÀ E P. ZATTI (dir. da), S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Trattato di biodiritto*, I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010, pp. 297 ss., spec. 300 s.; M.A. LIVI, *Il diritto al nome nel prisma dell'identità personale*, Torino, 2012, pp. 1 ss.; M.F. COCUCCIO, *Il diritto all'identità personale e l'identità digitale*, in *Dir. fam.*, 2016, pp. 949 ss.; M. MARTONI, *op. cit.*, p. 180.

³⁴ M. MARTONI, *op. cit.*, pp. 180 e 185, sulla scia di Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, cit.

rappresentazione che altri ne facciano o ne abbiano³⁵, dall’identità personale intesa come percezione di sé³⁶.

Senza andare alla ricerca di *slogan* o motti efficaci, si può dire che il diritto all’identità personale sia nato – nella giurisprudenza e negli

³⁵ Visione compendiata nell’insegnamento istituzionale: cfr., a titolo meramente esemplificativo, A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 24^a ed., F. ANELLI, C. GRANELLI (a cura di), Milano, 2019, p. 148; L. NIVARRA, V. RICCIUTO, C. SCOGNAMIGLIO, *Diritto privato*, 5^a ed., Torino, 2019, p. 171; P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, 10^a ed., Napoli, 2021, pp. 205 ss. In giurisprudenza, non si discosta da questa concezione, quando sottolinea che il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini è funzionale all’affermazione della sua identità personale, collegandola al modo con il quale egli si proietta nella rappresentazione altrui, Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Foro it.*, 2017, I, cc. 477 ss., con note di G. CASABURI; N. LIPARI, *Giudice legislatore*; e G. AMOROSO, *Pronunce additive di incostituzionalità e mancato intervento del legislatore*; in *Corr. giur.*, 2017, pp. 618 ss., con nota di M.N. BUGETTI, *Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l’intervento delle Sezioni unite*; in *Fam. dir.*, 2017, pp. 740 ss., con nota di P. DI MARZIO, *Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini*; e in *Dir. fam.*, 2018, pp. 413 ss., con nota di J. MINEO, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: le Sezioni unite dettano le concrete modalità di azione in seguito all’intervento della Corte costituzionale*.

³⁶ Per A. CERRI, *op. cit.*, p. 6, vi sono «pretese di tutela della identità personale» che «attengono allo svolgimento della personalità da un punto di vista più intrinseco ed a prescindere dall’opinione dei terzi». Similmente, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 19^a ed., Napoli, 2019, pp. 179 s.; A. BARBA, *I soggetti di diritto*, in E. GABRIELLI (a cura di), *Diritto privato*, Torino, 2020, pp. 148 s.; nonché M. MARTONI, *op. cit.*, p. 182, che parla di «identità personale autorappresentativa», quale «insieme delle tracce o testimonianze che il soggetto lascia di sé nella [nelle] società in cui compare». «L’identità» – segnala da ultimo G. ALPA, *op. cit.*, p. 20, pur invertendo l’ordine dell’affermazione storica dei profili – «è un io sfaccettato, che si presenta uno e triplice: l’io in quanto tale, cioè l’individuo come si percepisce e come si pone nell’essere se stesso; l’io come si proietta all’esterno e come si costruisce per gli altri; l’io come viene percepito all’esterno, dagli altri, che costruiscono la sua identità sulla base della loro cultura e delle regole sociali». E sottolinea (p. 297) che l’uomo è destinato ad essere identificato «per quel che sente di essere, per quel che vuole apparire, per quel che la società gli impone di essere». In Germania, sul rapporto tra diritto all’autodeterminazione e orientamento sessuale, identità di genere e, più ampiamente, sessualità e morale, cfr. E. LAUWAERT, *Zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlichem Zwang*, in F. SCHMIDT, A.C. SCHONDELMAYER, U. SCHRÖDER (a cura di), *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt*, 2014, p. 181 ss.; ove anche A. KARRASCH, “*Ich kann stolz darauf sein, wer ich bin*”, p. 95 ss.; E. HOLZLEITHNER, *Sexuelle Selbstbestimmung als Individualrecht und als Rechtsgut*, in U. LEMBKE (a cura di), *Regulierungen des Intimen. Geschlecht und Gesellschaft*, 2016, p. 31 ss.; E. HILL, M. BIBBERT, *Sexualität – Selbstbestimmung – Moral*, in R. KELLER (a cura di), *Zur Regulierung der Prostitution. Theorie und Praxis der Diskursforschung*, 2019, p. 17 ss.

studiosi che per primi lo hanno censito – come diritto *di essere visti quali si è*: a tutela dell'interesse della persona, in una società che si apriva sempre più esponenzialmente alla rappresentazione e all'immagine dell'individuo, ad essere ritratto e, appunto, percepito in un modo corrispondente al proprio modo di essere. Si può forse dire che in questa fase l'accento del diritto all'identità personale cadesse sul momento della rappresentazione esteriore che si proponeva del soggetto: quella 'proiezione' nel rapporto con gli altri che, inevitabilmente, finiva con l'annettere rilevanza più alla sfera esterna del modo di apparire, che non al contenuto intrinseco del modo di essere. Ulteriormente semplificando, più all'apparire per gli altri, e all'essere percepiti dagli altri, che non all'essere per se stessi.

In una seconda fase, più matura, e che forse è già logicamente, oltre che cronologicamente, successiva, l'accento della riflessione si è spostato sul contenuto del modo di essere della persona. Dal diritto di essere visti dagli altri quali si è, dunque, al diritto del singolo, di ciascun singolo nella sua unicità, *ad essere considerato come sente di essere*.

La legge tedesca compie, in questa parabola, un passo inequivoco. Perché attribuisce rilevanza positiva proprio alla *autopercezione* del modo di essere del singolo.

Se – come detto (*retro*, § 1) – “di conversione” è definito il trattamento che persegua l'obiettivo della modifica o della repressione di un orientamento sessuale e, più in generale, dell'identità di genere, la specificazione dell'aggettivo, che tale identità qualifica come “auto-percepita”, diviene decisiva. Tanto che il prefisso “auto-“, che compare nei §§ 1.(1) e 4.(1), si scioglie poi, anche semanticamente, nella “identità sessuale percepita da una persona” del § 1.(3): dove quella persona è, come ovvio, il titolare del diritto.

In questo modo, continua senz'altro a rilevare la proiezione esterna della personalità: ma l'attenzione si sposta sulla sfera interna, cioè sul modo di essere del soggetto rappresentato; il quale, anzi, diviene l'unico legittimato a fissare il parametro alla stregua del quale valutare e stabilire se vi sia coerenza tra ciò che del singolo viene proiettato all'esterno, e così colto nella dimensione sociale del suo essere, e ciò che il singolo davvero è³⁷. Come altrimenti intendere la rilevanza del percepirsi da sé?

³⁷ Cfr. G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., pp. 15 ss.; ID., *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a

Il mutamento, per quanto sottile, rischia di essere per il mondo del diritto – che per definizione scandisce e definisce, vivendo di e nella oggettività³⁸ – epocale.

Non è un caso che tale processo si lasci cogliere con evidenza con riferimento all’identità di genere e sessuale: perché gli ultimi decenni, e in particolare quelli del nuovo millennio, hanno portato, proprio nella sfera della sessualità, una mutevolezza ed una fluidità – fermata, per quanto possibile, dal nascere e dal progressivo arricchirsi degli acronimi, da “LGBT” a “LGBTQ”, “LGBTQI” e “LGBT+”³⁹ – che il secolo breve, se non ignorava, con ogni probabilità non aveva gli strumenti (sociali, culturali, in parte scientifici e psicologici, ma anche giuridici e amministrativi) per categorizzare in modo compiuto⁴⁰.

L’ulteriore tappa di questo percorso, e i delicati problemi che essa pone al diritto, in specie al diritto civile, sono stati preannunciati dagli studiosi più sensibili e precursori⁴¹.

La sfera della rappresentazione sociale, da cui l’identità proviene, è destinata a rimanere sullo sfondo del discorso. Il cui nucleo principale non ruota più, soltanto, intorno alla aspirazione del soggetto ad essere

cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, I, Milano, 2006, pp. 257 ss.; G. ALPA, *op. cit.*, pp. 155 ss.

³⁸ Cfr. N. IRTI, *Riconoscere nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, 2020, spec. pp. 129 ss.; M. ORLANDI, *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, 2021, pp. 1 ss.

³⁹ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 292; G. ALPA, *op. cit.*, pp. 79 ss. Sulla «LGBT society», aggiornati riferimenti sono offerti da G. GRISI, *op. ult. cit.*, p. 290, testo e nota 138; M. DI BARI, *Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata*, in *GenIus*, 1/2020, pp. 12 ss.; e ora, in chiave più generale, da M. DE LEO, *Queer. Storia culturale della comunità LGBT+*, Torino, 2021, *passim*, che tra l’altro sottolinea (p. IX) «la consapevolezza del carattere precario e artificiale delle nostre convenzioni in materia di genere e sessualità» e, al contempo, «la complessità delle esperienze che sfuggono e resistono a queste convinzioni»; nonché la «pluralità degli elementi, delle pressioni, degli sguardi che tracciano i perimetri sempre instabili della comunità LGBT+».

⁴⁰ E già S. HIRSCHAUER, *Wie sind Männer? Wie sind Frauen? Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem*, in C. EIFERT (a cura di), *Was sind Männer? Was sind Frauen? Geschlechterkonstruktionen im historischen Wandel*, Frankfurt am Main, 1996, p. 240 ss.; M. MAYRHOFER, *Queerropa. Toleranz und Antidiskriminierung von LGBT als Technologie der neoliberalen Gouvernementalität der europäischen Integration*, in H. HABELER, K. HAJEK, G. LUDWIG, S. PALONI (a cura di), *Que(e)r zum Staat. Heteronormativitätskritische Perspektiven auf Staat, Macht und Gesellschaft*, Berlin, 2012, p. 61 ss.

⁴¹ Cfr. S. RODOTÀ, *op. cit.*, pp. 298 ss., spec. 310, che segnala «il rapporto che si istituisce tra integrità della persona e articolazione dell’identità».

considerato dagli altri quale egli sente di essere; ma si incentra sul diritto della persona *ad essere ciò che sente di essere*.

Si riempie così di significato una formula affascinante che, altrimenti, rischia di rimanere evocativa: quella del diritto di essere se stessi⁴².

Se ragionando d'identità, infatti, si attribuisce rilevanza principale alla sfera interna, cioè a quella che dipende dal sentire del titolare del diritto, è coerente ed inevitabile affermare la centralità della scelta del singolo. Anche l'identità, così, diviene un «fatto di decisioni» del soggetto⁴³.

E pure in questo delicato campo del diritto privato, che nella logica ottocentesca e di buona parte del '900 era tutto incentrato sulla oggettività di un dato anagrafico pressoché imm modificabile, il concetto di autodeterminazione si sviluppa e diviene decisivo⁴⁴.

⁴² L'espressione, che dà il titolo e conclude il recente studio di G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, cit., p. 298, è diffusa ed è utilizzata, ad esempio, da Cass., 20 luglio 2015, n. 15138, in *Foro it.*, 2015, I, cc. 3137 ss., con nota di G. CASABURI, *La cassazione sulla rettifica di sesso senza intervento chirurgico «radicale»*. *Rivive il mito dell'ermafroditismo?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, pp. 1068 s., con note di D. AMRAM e S. PATTI, *Cade l'obbligo di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica del sesso*; in *Corr. giur.*, 2015, pp. 1349 ss., con nota di F. BARTOLINI, *Rettificazione del sesso e intervento chirurgico: la soluzione in un'interpretazione «costituzionalmente orientata»*; in *Dir. fam.*, 2015, pp. 1261 ss., con nota di P. CAVANA, *Mutamento di sesso o di genere? Gli equivoci di una sentenza*; in *Giur. it.*, 2016, pp. 68 ss., con nota di L. ATTADAMO, *La rettificazione del sesso non presuppone l'adeguamento dei caratteri sessuali primari*; in *Famiglia*, 2016, pp. 135 ss.; con nota di C. ANGIOLINI, *La rettificazione del sesso alla luce della recente giurisprudenza dei giudici di legittimità*; e in *Not.*, 2016, pp. 129 ss., con nota di E. MARMOCCHI, *Identità di genere, identità personale e identificabilità*, al fine di consentire la rettificazione dell'indicazione anagrafica di sesso anche in assenza di un intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari. È significativo che *Il diritto d'essere se stessi* sia altresì il titolo di un saggio monografico di P. BELLINI, il cui sottotitolo (*Discorrendo dell'idea di laicità*, Torino, 2007) mostra tuttavia il diverso ambito in cui si svolge quella riflessione, rivelando, contestualmente, che l'affermazione della identità personale è ormai sempre più collegata alla percezione individuale e non alla rappresentazione esteriore di sé.

⁴³ È la nota prospettiva – ripresa da S. RODOTÀ, *op. cit.*, *passim*, specie p. 299, nota 2 – proposta da F. REMOTTI, *Contro l'identità*, 6ª ed., Roma-Bari, 2012, p. 6, per la quale l'identità «non inerisce all'essenza di un oggetto; dipende invece dalle nostre decisioni. L'identità è un fatto di decisioni. E se è un fatto di decisioni, occorrerà abbandonare la visione essenzialista e fissista dell'identità, per adottarne invece una di tipo convenzionalistico».

⁴⁴ Di una sessualità intesa come «libera scelta di vivere e sentire la propria vita secondo il modo in cui ogni uomo intende e costruisce se stesso» discorre D. MESSINETTI, *Identità personali e processi regolativi della disposizione del corpo*, in *Riv. crit.*

I corollari di questa impostazione possono essere dirompenti.

Perché nel momento in cui il diritto all'identità viene fatto dipendere dalla scelta del singolo, e quindi dal suo più profondo sentire, l'ulteriore sviluppo del percorso si coglie considerando una caratteristica non a caso messa sempre più in evidenza: che attiene alla intrinseca, fisiologica mutevolezza di quel sentire, e dunque delle convinzioni, delle opinioni e degli orientamenti personali, suscettibili di evolversi nel tempo. Sicché davvero l'identità diverrebbe «un processo»⁴⁵ in continuo, ininterrotto divenire.

Di qui l'idea della identità, e della identità di genere in particolare, come di un diritto *a divenire ciò che la persona sente di essere*.

Al di là – lo si ripete – degli *slogan*, ad una simile ricostruzione si accompagnano, com'è evidente, molteplici interrogativi. Ma il problema di fondo può dirsi unico: ed è verificare se, e stabilire come, il diritto possa o debba inseguire tale mutevolezza, se del caso indirizzandola, eventualmente catalogandola.

Una volta riconosciuto un ruolo nodale, nel sistema, al principio di autodeterminazione (che nella legge tedesca sui trattamenti di conversione è espresso nella richiamata “autopercezione”), l'ordinamento si trova dinanzi ad un bivio: dotarsi degli strumenti concettuali e pratici per regolare e registrare tali cambiamenti; oppure abdicare al ruolo di

dir. priv., 1995, p. 200. Dedicando un ampio capitolo alla «Autodeterminazione», S. RODOTÀ, *op. cit.*, pp. 250 ss., spec. 292, fa riferimento al «modo in cui ciascuno costruisce liberamente la propria personalità, definendo autonomamente la propria identità sessuale, con un esercizio di autodeterminazione che investe le relazioni personali e affettive, definendo anche la posizione sociale». C. SALVI, *Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil ai Trattati europei*, Bologna, 2015, p. 123, registra la diffusione della «idea di un diritto all'identità sessuale fondato sull'autodeterminazione personale». Sulle ragioni della «esaltazione dell'autodeterminazione», e sulle relative ripercussioni nel mondo giuridico, v. G. GRISI, *op. ult. cit.*, pp. 285 ss., spec. 286, ove anche la ponderata riflessione sulla «via esclusivamente privatistica» – come ha proposto di definirla F. BILOTTA, voce *Transessualismo*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, VIII, Torino, 2013, p. 738 – all'identità sessuale, cioè ad una «via alla sovranità dell'autodeterminazione nella sfera sessuale»: che tuttavia, «quale espressione di assolutismo individualista, con l'ordito costituzionale non è in sintonia».

⁴⁵ Per S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 306, «l'identità si conferma come un processo, che tuttavia non opera solo per accumulazione, ma pure per selezione, per eliminazioni o per un provvisorio mettere tra parentesi dati che ci riguardano». E in ID., *Diritto d'amore*, Roma-Bari, 2015, p. 128, scrive che il «carattere costitutivo dell'identità» è «il mutamento, la sua costruzione continua, la compresenza di identità molteplici».

censire sempre e comunque, specie nei registri dello stato civile, alcune caratteristiche della persona⁴⁶.

È esattamente in questa prospettiva che si è già posto, ed è stato affrontato anche dalla giurisprudenza, il tema dell'«interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nell'identificazione dei generi sessuali»⁴⁷. L'autodeterminazione del singolo, in altre parole, se consentita e garantita in modo pieno ed assoluto, tanto da non essere subordinata ad alcun vaglio giudiziale⁴⁸, entrerebbe inevitabilmente in conflitto con le esigenze di certezza circa lo stato civile dei soggetti ed i rapporti giuridici, e di lì con la tutela dei terzi⁴⁹.

Di modo che desideri e aspirazioni dell'individuo finiscono per contrapporsi alle esigenze della collettività; e ove una scelta politica decida di tutelare gli uni, le altre simmetricamente arretrano.

In una prospettiva più ampia, allora, anche la legge tedesca che disciplina, per lo più vietandoli, i trattamenti di conversione si inserisce a pieno nella riflessione su di un tema, ed è anzi manifestazione di un dubbio di fondo, reso ancora più chiaro dal tempo della pandemia. Un interrogativo che, proprio per questo, non può dirsi limitato entro i confini di uno Stato o di un ordinamento, ma attraversa l'Europa e la sua cultura giuridica comune perché caratterizza l'intera nostra epoca: «se la vita appartenga soltanto all'individuo o anche alla comunità»⁵⁰.

⁴⁶ L'interrogativo è posto, in riferimento ad una «società “post-sessuale”», in M. RIZZUTI, *op. cit.*, p. 152, testo e nota 36, con il riferimento ad alcune opzioni proposte dal BVerfG, 10 ottobre 2017, n. 1 BvR 2019/16, cit., tra le quali «la cancellazione *tout court* del sesso dallo stato civile». F. AZZARRI, *Diritti della persona e interventi delle Corti*, cit., p. 32, si limita, invece, ad evidenziare che un'integrale affermazione del principio personalista imporrebbe di concedere la rettificazione dell'indicazione anagrafica di sesso anche in assenza di modificazioni ai caratteri sessuali secondari, posto che l'imposizione di queste ultime potrebbe tradursi in una violazione del diritto alla salute del richiedente.

⁴⁷ Così Cass., 20 luglio 2015, n. 15138, cit.; sul tema, diffusamente, G. GRISI, *op. ult. cit.*, pp. 293 ss., con attenzione particolare all'esigenza di «bilanciamento degli interessi in gioco».

⁴⁸ Ma per P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, cit., p. 34, «anche la libertà di autodeterminarsi in materia di salute non può non conformarsi a un controllo di meritevolezza degli interessi perseguiti».

⁴⁹ Cfr. F. AZZARRI, *Identità sessuale e stato civile*, cit., pp. 419 ss.; M. RIZZUTI, *op. cit.*, specie pp. 147, 149 e 151.

⁵⁰ Il tema è suggerito in una risposta resa da Natalino Irti nell'intervista pubblicata da *La verità* il 20 aprile 2021, p. 8.

A proposito del dibattito sulla possibilità di rendere obbligatorio per legge un trattamento sanitario quale la vaccinazione anti-Covid 19, è di nuovo emerso il contrasto tra le scelte individuali ed il bene della collettività: e così, «se la vita appartiene solo all'individuo, è questi che decide se osservare o meno le misure restrittive, o se vaccinarsi oppure no. Ma se la vita appartiene anche alla comunità, si possono introdurre degli obblighi»⁵¹.

Allo stesso modo, sebbene forse in termini meno drammaticamente urgenti, quella contrapposizione e l'interrogativo che la traduce si pongono con riguardo al tema dell'identità di genere⁵². Se la vita, o dovrebbe soltanto aggiungersi se *il modo di vivere* di ciascuno, e dunque *di essere nella propria vita*, appartiene soltanto al singolo, allora l'ordinamento è chiamato a fare tutto quanto possibile per assecondarlo. Ma se il modo di vivere e di essere nel mondo del singolo è, in una qualche misura, anche della società in cui il singolo vive, allora l'ordinamento, e il diritto in generale, sono chiamati al bilanciamento degli interessi.

Un bilanciamento di certo non semplice, ma al quale né il legislatore, né tanto meno il giudice possono sottrarsi.

4. Ragioni, finalità e significato di un provvedimento normativo

Poiché dà risposta ad un problema che può dirsi universale, viene da chiedersi la ragione per la quale sia stata la Germania a dotarsi, prima tra i Paesi europei, di una legge sui trattamenti di conversione.

Una risposta – in parte la si è anticipata – è che la sensibilità di quel sistema per il tema era evidentemente pronta e matura: come dimostrano altri interventi legislativi e i menzionati, significativi arresti giurisprudenziali costituzionali⁵³. Ed è una risposta che attiene alla storia della cultura giuridica.

⁵¹ Così, ancora, su *La verità* del 20 aprile 2021, p. 8.

⁵² L'interrogativo in G. ALPA, *op. cit.*, p. 17, è: «Ogni individuo è padrone della sua identità?».

⁵³ Per un panorama completo v. F. AZZARRI, *op. ult. cit.*, pp. 420 e 429, testo e nota 38. Tra gli interventi legislativi si segnala, per la vicinanza col tema qui trattato, la riforma dello stato civile del 7 maggio 2013 [«Gesetz zur Änderung personenstandrechtlicher Vorschriften (Personenstandsrechts-Änderungsgesetz – PStRÄndG)»], introdotta per offrire tutela ai neonati con caratteri sessuali sia maschili sia femminili (gli «intersexuelle Kinder»).

Un'altra, che si può solo ipotizzare e prudentemente proporre soltanto a mo' di suggestione, tocca invece la Storia, di quel Paese e della sua società. *Vergangenheitsbewältigung* è parola, nata negli anni '50 del secolo scorso e il cui uso si è diffuso un ventennio più tardi, che indica, alla lettera, il confronto con il passato; ma che nel significato ha con sé l'aspettativa di andare oltre il passato, e superarlo⁵⁴.

Nella profonda e dolente rilettura del nazionalsocialismo, com'è noto, tale confronto e la connessa «memoria delle responsabilità storiche» sono divenuti «parte della vita di ogni giorno», «onnipresent[i] nei programmi scolastici, nelle terze pagine dei giornali, nei dibattiti televisivi» tedeschi, addirittura accentuati dopo la riunificazione con la Germania Orientale⁵⁵.

E allora non si può escludere che la legge entrata in vigore il 24 giugno 2020 sia stata, non soltanto metaforicamente, il modo di una Nazione di fare i conti con uno specifico aspetto del proprio più tragico passato. Quello che ha consentito agli storici di parlare di un «ordine sessuale» del nazionalsocialismo⁵⁶: ispirato al principio della fertilità al servizio dell'accrescimento numerico della famiglia tedesca; volgendo a tale obiettivo la lotta all'aborto e al lavoro femminile, l'adozione di misure incentivanti la gravidanza e di sanzioni per combattere l'assenza di fecondità; giungendo perfino a promuovere, qualcuno, l'abolizione della monogamia⁵⁷. Ed è superfluo spiegare come in tale disegno rientrasse anche la lotta all'omosessualità⁵⁸.

Ma quale che sia la ragione storico-sociale, anche inespressa o inconsapevole, che sta dietro l'innovativo intervento del legislatore tedesco, non v'è dubbio che esso sia tra quelli in grado di caratterizzare in senso più ampio l'ordinamento. Non, come ovvio e come sarebbe banale ragionare, per la quantità di applicazioni delle disposizioni di cui si tratta, ma per il significato sistematico che la relativa vigenza è destinata ad assumere.

Al di là, quindi, di alcune mirate critiche, che pure al tenore lettera-

⁵⁴ Cfr. V. VANNUCCINI e F. PEDRAZZI, *Piccolo viaggio nell'anima tedesca* (2004), nuova edizione, Milano, 2021, p. 64.

⁵⁵ V. VANNUCCINI e F. PEDRAZZI, *op. loc. cit.*

⁵⁶ J. CHAPOUTOT, *La rivoluzione culturale nazista*, Roma-Bari, 2017, *passim* e soprattutto, per quel che qui interessa, il cap. 8 su «L'ordine sessuale. Riproduzione, monogamia e poligamia sotto il Terzo Reich».

⁵⁷ J. CHAPOUTOT, *op. loc. cit.*

⁵⁸ J. CHAPOUTOT, *op. loc. cit.*

le e alle scelte tecniche adottate dal legislatore tedesco possono essere indirizzate⁵⁹, l'interprete italiano ed europeo ha il compito di ricercare il senso di fondo e più profondo dell'introduzione di una disciplina come questa.

A chi scrive queste pagine, la «Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen» pare, in generale, un apprezzabile esempio di come un legislatore del primo scorcio del terzo millennio possa e debba legiferare in ordine ad un tema delicato, che tocca trasversalmente tutti gli «esseri umani» (così menzionati nel § 1), involgendo scelte tra le più intime. Ciò che il Parlamento tedesco ha fatto con un linguaggio tecnico, che evidentemente traduce una lettura del fenomeno e una impostazione teorica, scevri, per un verso, da pregiudizi e preconcetti; per l'altro, dal facile e dannoso paternalismo di certi interventi italiani ed europei.

L'insieme, pur eterogeneo, degli strumenti giuridici utilizzati ha finito col dare vita ad un intervento che mostra di perseguire una specifica finalità: che, al di là delle diverse impostazioni culturali e dei pur vari angoli di osservazione, risulta condivisibile. Intesa nel suo complesso, e dunque considerando la duplice disciplina riservata ai minori ed ai maggiorenni (§ 2), insieme con le disposizioni per così dire di corredo (§§ 3-6), inquadrare nel preciso ambito applicativo (§ 1) di cui s'è detto, la legge sui trattamenti di conversione risulta chiaramente volta a *conservare* all'individuo *un preciso potere di scelta e di autodeterminazione*: quello sulla propria più matura identità sessuale. Tale tutela, in altre parole, intende garantire al maggiorenne la persistente, ininterrotta *possibilità di scegliere*, in piena autonomia ed in ogni momento, il proprio orientamento sessuale. Ma nel rispetto della più ampia libertà – di opinione, di espressione, di maturazione delle idee – al cittadino consapevole non è impedito, in assoluto, di sottoporsi anche a pratiche inutili, o anche potenzialmente nocive, qualora egli lo desideri. Ed in ciò sta l'apprezzata astensione da ogni paternalismo.

Per il minore, la finalità, per così dire, conservativa voluta dalla disciplina pare ancora più evidente. Perché con il divieto, qui sì assoluto, di eseguire i trattamenti in esame l'obiettivo è, appunto, preservare, nel soggetto non ancora maturo, la possibilità di scegliere. Il divieto intende, cioè, conservare al minore – per il momento in cui si sarà dotato di

⁵⁹ Cfr. A. VENTURELLI, *op. cit.*, p. 324 s.; S. CACACE, *Il consenso ai trattamenti di conversione sessuale*, cit.

strumenti più adeguati di comprensione della realtà e di se stesso, ed avrà quindi acquisito una maggiore consapevolezza – una significativa *potenzialità*: la possibilità di costruire, o forse sarebbe da dire di impostare, liberamente, il proprio futuro percorso⁶⁰. In modo che, al riparo da coercizioni fisiche, da coazioni psicologiche, da condizionamenti ambientali, familiari o socio-culturali, lo sviluppo della persona, in specie sotto i profili della integrità psichica e della percezione della sfera sessuale, possa davvero assecondare il più autentico e genuino modo di essere di ciascuno⁶¹.

In questa prospettiva, la conservazione dell'integrità della sfera di autonomia, valutativa e decisionale, mira evidentemente a proteggere un'identità in divenire⁶², e con essa l'autenticità del patrimonio di pensieri, opinioni e convincimenti personali. E in tal senso può quindi

⁶⁰ Pare così generalizzabile la posizione espressa, con riferimento ai problemi che il diritto è chiamato a fronteggiare con riguardo al «corpo» umano, da E. RESTA, *Diritto vivente*, Roma-Bari 2008, p. 79: «nelle scelte fondamentali dove la vita ritorna con la sua insopprimibilità, con la sua libertà, se proprio bisogna regolare, il diritto non potrà escludere possibilità. Dove si tratta di scelta dovrà consentire che la scelta sia possibile». E poco oltre: «Il codice del diritto è quello del *saving chances*, del salvare ogni possibilità non tanto in nome di un'astratta libertà, ma in nome di un *perseverare in esse suo*». E v. ora G. ALPA, *op. cit.*, p. 15, secondo cui «l'identità non è più costruita nel passato di ciascun uomo, ma guarda il presente e il futuro, e diventa una *scelta* e un'*opportunità*».

⁶¹ Ricostruito in tal modo, il KonvBG si pone in chiara continuità con il già menzionato PStRÄndG del 2013 e, soprattutto, con l'intervento chiarificatore di BVerfG, 10 ottobre 2017, n. 1 BvR 2019/16, cit. Qualora, infatti, si ammetta che alcuni individui non possano essere associati con certezza né al sesso maschile né a quello femminile e debbano, per questo motivo, avere un'indicazione sessuale «neutra», è ragionevole chiedersi – come fa F. AZZARRI, *op. ult. cit.*, p. 420 – se non sia giunto il momento per escludere *tout court* che gli atti di stato civile indichino il sesso o, comunque, per consentire una rettificazione indipendente dalle modifiche dei caratteri sessuali primari o secondari, in ragione dell'esigenza di «preservare sia il diritto all'integrità fisica sia il diritto all'autodeterminazione e al libero sviluppo della personalità». Il KonvBG e il PStRÄndG, in altri termini, mirerebbero entrambe a garantire all'individuo *la possibilità di assumere decisioni su aspetti fondamentali della propria personalità*, rinviandole al momento in cui egli abbia conseguito un'autonoma consapevolezza. Ciò che corrisponde, di nuovo, alla ricostruzione che lo stesso F. AZZARRI, *op. ult. cit.*, pp. 447 s., propone (sulla scia di S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2007, p. 22): «[s]olo il contatto con la giuridicità ... consente all'autonomia individuale di estendersi a tutte le aree rilevanti per la costruzione della personalità, preservandola, allo stesso tempo, dagli ostacoli che potrebbero impedirne o renderne difficile l'esercizio».

⁶² In questo senso S. CACACE, *op. ult. cit.*, p. 12 (del dattiloscritto), per la quale

dirsi che la legge abbia un fine strumentale e propedeutico all’esercizio pieno, da parte del cittadino, dei propri diritti della personalità.

Un’intensa difesa, dunque, dell’identità; che merita di essere intesa, tuttavia, non tanto quale pur importante forma di tutela di una minoranza o di una comunità; ma, di più, quale riaffermazione indistinta e universale, in chiave laica⁶³, della rilevanza della personalità umana in tutta la sua pienezza.

* * *

ABSTRACT

ITA

L’analisi del provvedimento normativo tedesco che regola i «trattamenti di conversione» dell’identità di genere costituisce occasione per una più ampia riflessione sistematica sul concetto di «identità» e sul diritto ad essa correlato. Muovendo dalla valutazione dei numerosi indici normativi che, a livello costituzionale interno e comunitario, vietano le discriminazioni, tutelano la salute e l’integrità psico-fisica, assicurando ai minori la più ampia protezione dei loro interessi e del loro stesso benessere, l’indagine si concentra sull’attuale configurazione dell’identità personale, che non può più essere intesa soltanto

«la potenziale nocività» dei trattamenti di conversione «è acuita in un momento in cui la personalità e l’identità sessuale sono ancora in fase di definizione ed evoluzione».

⁶³ È, questo, un punto sul quale occorre soffermarsi. È infatti significativo, e per chi scrive apprezzabile, che la legge tedesca – in ciò discostandosi da alcune diffuse definizioni offerte delle “terapie di conversione” e riportate, ad esempio, da F. BERTELLI, *op. cit.*, p. 264, nota 3 – non disciplini i “trattamenti” mostrando di dare per scontato o presupposto che essi siano volti a modificare l’orientamento da omosessuale a eterosessuale. Il § 1 della KonvBG è su ciò assai chiaro, ed attento nel descrivere, rispetto a tale profilo, una fattispecie per così dire *neutra*. Ma è appunto ciò che attribuisce alla disposizione, e alla disciplina tutta, quel carattere di assoluta generalità ed astrattezza che non la rende meno importante, nella prospettiva sistematica e neppure in chiave simbolica. Intanto perché non può escludersi – e non necessariamente in un futuro lontano o meramente ipotetico – il caso di genitori omosessuali che, dinanzi alla eterosessualità del figlio, tentino di orientarlo in senso opposto. Ma anche al di là di ciò, è l’impostazione ‘neutra’ che si sta qui rimarcando a rendere la legge tedesca una disciplina laica, perché ispirata ad una logica indipendente da impostazioni o convinzioni aprioristiche, al pari che da dogmi religiosi, etici o ideologici.

nei termini di una proiezione del soggetto nella rappresentazione che altri ne facciano, ma è ormai divenuta, a tutti gli effetti, manifestazione dell'auto-percezione di sé, volta a garantire la piena affermazione della personalità individuale.

EN

The analysis of the German Law protecting from «conversion treatments» of gender identity is an opportunity for a broader reflection on the concept itself of «identity» and on the rights related to it. Starting from the several legal provisions that, at constitutional level – internal and European – prohibit discriminations, safeguard psychological and physical health and integrity, and ensure the widest protection of children's interests and well-being, the research then focuses on the current configuration of personal identity, whose meaning cannot be limited to others' representation of a person. Instead, this must be linked with the external manifestation of everyone's self-perception, in order to ensure a full affirmation of individual personality.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)